

■ GIRIFALCO La società voleva ottenere l'assenso per la costruzione dell'impianto Biomasse, dal Tar il no alle centrali

Rigettato il ricorso presentato dalla "Vitale Sud" contro l'amministrazione

di MASSIMO PINNA

GIRIFALCO – Le tanto discusse centrali a biomasse di località Muruotto di Girifalco non si faranno. Almeno non per volere del Comune di Girifalco. Il perché è presto detto. Nella congerie di norme e competenze in materia ambientale tra diversi livelli di governo in materia ambientale, la parola definitiva ancora non è stata detta. Ma dopo la sentenza del Tar pubblicata due giorni fa laddove il collegio ha rigettato il ricorso della Vitale Sud S.p.A. contro il Comune, una cosa è chiara. Il comune di Girifalco è contro questo progetto e intanto incassa una vittoria se non definitiva certamente importante.

Una prima parola come detto risolutiva l'ha detto il Tar. Con una sentenza per l'accertamento del silenzio, ex art. 31 e 117 del c.p.a. serbato dal Comune sull'istanza dell'8 luglio al fine di verificare la necessità di acquisire un nullaosta paesaggistico per la realizzazione di un impianto a cippato di legno ver-



Il Comune di Girifalco

gine della potenza di 200 kwe. L'istanza originaria della società ricorrente risale al 30 novembre 2015. All'esito della richiesta di integrazione documentale pervenuta da parte del Comune, in data 21 marzo, la società ha prodotto la documentazione, in parte in forma cartacea, in parte in forma elettronica, presso il portale regionale Suap, da ultimo in data 10 maggio 2016. Con una nota del 9 maggio, il Comune ha sospeso l'iter della Pas in attesa delle determinazioni del Consiglio Comu-

nale, sul presupposto che l'area interessata fosse qualificabile come area tutelata ex art. 142 co. 1 lett. G del decreto legislativo 42/2004 per l'esistenza di un bosco.

Il 19 maggio, pertanto, la Vitale Sud ha chiesto al Comune di convocare una conferenza dei servizi (ex art. 6 co. 5 del decreto legislativo 28/2011) per l'acquisizione dell'atto di assenso di competenza delle amministrazioni diverse. L'istanza è stata rinnovata l'8 luglio 2016. Essendo decorso il termine di 20 giorni, la Vitale Sud presenta ricorso al Tar al fine di accertare l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull'istanza di convocazione della conferenza dei servizi; dichiarare l'accertamento della fondatezza della pretesa della società ricorrente ad ottenere l'atto di assenso per la realizzazione dell'impianto Pas. Il Comune, dal canto suo, si è costituito deducendo che, con nota 7361 del 14 settembre, era stata indetta la conferenza decisoria semplificata.

Alla Camera di Consiglio

del 30 novembre, la Vitale Sud ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione della materia del contendere. Ed è a questo punto che la domanda della ricorrente viene in parte accolta ed in parte rigettata. Per il giudice amministrativo «non vi è dubbio che sulla domanda principale, diretta ad accertare il silenzio e a condannare il Comune a provvedere, l'atto sopravvenuto favorevole alla Vitale Sud costituisce cessazione della materia del contendere essendo soddisfatto l'interesse ad ottenere una pronuncia espressa che si è inteso tutelare in sede di Tar». Tuttavia non può accogliere la domanda di accertamento nel merito della pretesa, contestualmente introdotta con il ricorso: la speditezza del rito del silenzio è ostativo a tale decisione dichiarativa, venendo in gioco valutazioni di natura tecnico-discrezionali peraltro devoluti anche ad amministrazioni diverse. Per questa parte il ricorso, va pertanto rigettato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA